

Il decreto legislativo di riforma del penale tributario interviene rivedendo le decorrenze

Nuove sanzioni subito operative

Per la dichiarazione omessa test sulle dichiarazioni 2023

DI DUILIO LIBURDI

E MASSIMILIANO SIRONI

Primo test sulle nuove sanzioni sulle dichiarazioni per il 2023: l'entrata in vigore delle regole contenute nel decreto per le violazioni commesse dal 1 settembre 2024 può cambiare la base di riferimento in caso, ad esempio, di dichiarazione omessa. Nella generalità dei casi, invece, per i prossimi versamenti di imposta si applicherà ancora la sanzione del 30 per cento. La misura precedente in tema di omessi versamenti rischia però di complicare la base di calcolo delle sanzioni proprio nel caso in cui si debba sanzionare l'omissione dichiarativa. Sono queste alcune delle conseguenze operative derivanti dal contenuto del decreto di riforma delle sanzioni amministrative e penal tributarie nella formulazione del testo che è stata vagliata lo scorso venerdì dal Consiglio dei ministri.

L'entrata in vigore. L'articolo 5 del testo conferma quanto già previsto nello schema iniziale in tema di inapplicabilità del favor rei, fatta eccezione per le disposizioni contenute nell'articolo 1 che contengono interventi sul dlgs 74 del 2000. Lo stesso articolo 1, però, contiene il nuovo assetto definitorio in materia di crediti inesistenti e non spettanti fissando una decorrenza ad hoc anche tale aspetto. Con delle interrelazioni su altri istituti della riforma (si pensi alla possibilità di adesione ovvero, fatta eccezione per le contestazioni sui crediti inesistenti, in relazione alla applicabilità del contraddittorio preventivo) che dovranno essere attentamente approfonditi. In generale, però, l'indirizzo è chiaro nel fissare a far data dalle violazioni commesse a partire dal 1 settembre 2024, le nuove misure delle sanzioni.

Le novità in tema di dichiarazione omessa. La decorrenza delle nuove disposizioni, dunque, impatta in modo im-

mediato sugli adempimenti dichiarativi relativi al periodo di imposta 2023 per i quali, in generale, quanto previsto dal dlgs 13 del 2024, la data di scadenza è fissata al 15 ottobre 2024. Questo per tenere conto delle nuove previsioni in materia di concordato preventivo biennale istituito in relazione al quale l'opzione deve intervenire, appunto, entro il termine di presentazione della dichiarazione. Va inoltre segnalato come non è stato mutato l'approccio al concetto di dichiarazione omessa, che risulterà essere tale laddove non si sia provveduto alla relativa presentazione entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario.

L'impatto delle nuove misure. Analizzato dunque il quadro generale in relazione alle omissioni dichiarative, per i modelli relativi al periodo di imposta 2023 si deve tener conto (considerata appunto la decorrenza delle nuove disposizioni) si deve valutare l'impatto operativo in tema di sanzioni applicabili tenendo conto del principio che appare emergere dalla nuova formulazione del dlgs 471 del 1997 con particolare rilievo al contenuto dell'articolo 1 di detto decreto.

L'orientamento che appare emergere è quello di mantenere la deterrenza della sanzione laddove si verifichi l'inadempimento dichiarativo che confluisce nella omissione ma di assumere come parametro l'imposta di detta dichiarazione laddove la stessa sia stata versata nei termini ovvero entro i 90 giorni successivi alla scadenza dichiarativa ovvero, ancora, prima che sia l'amministrazione finanziaria ad avviare azioni di controllo di qualsivoglia natura. In concreto: la sanzione base nei casi di omessa presentazione della dichiarazione viene fissata, in modo unitario, nel 120 per cento dell'ammontare delle imposte dovute con un minimo di 250 euro e, se non sono dovute imposte, in una "forbice" tra 250 e 1000 euro.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1601 - T.1746

